



CIRCOLO BURRACO LUGANO

In seguito denominato Associazione

STATUTI

Art 1 DENOMINAZIONE, DURATA E SEDE

Sotto la denominazione "***Circolo Burraco Lugano***" è costituita una associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero (CCS).

La sua durata è illimitata.

La sede è presso il segretario.

Art 2 SCOPO

L'associazione, costituita per fini sportivi dilettantistici senza scopo di lucro, ha per obiettivi di praticare e diffondere il gioco del Burraco, di affinare le qualità tecniche dei giocatori associati e di disciplinare l'attività agonistica nel rispetto della lealtà e correttezza. L'Associazione adotta il regolamento F.I.Bur.

Art 3 SOCI, AMMISSIONE, DIMISSIONI, ESCLUSIONE, QUOTA SOCIALE

Art 3.1 Soci

I Soci dell'Associazione possono essere:

- ❑ Soci fondatori: coloro che hanno contribuito alla costituzione dell'Associazione.
- ❑ Soci ordinari: coloro che intendono far parte dell'Associazione per un periodo di un anno (rinnovabile).

Ogni socio, indipendentemente dalla sua categoria ha diritto a un voto nell'Assemblea generale, a fruire degli impianti dell'Associazione, a frequentare le sedi di gara.

Art 3.2 Ammissione all'associazione

Per diventare soci dell'associazione occorre presentare la relativa domanda al Comitato, il quale è competente a decidere al riguardo.

Art. 3.3 Dimissioni

Tutti i soci hanno la facoltà di dimettersi entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le dimissioni devono essere comunicate per scritto al Comitato entro la fine di ottobre.

Art 3.4 Esclusione

Il socio che agisce in modo scorretto oppure nuoce agli interessi dell'Associazione può, su decisione del Comitato, essere escluso dall'associazione.

Il socio che non paga la quota sociale entro 60 giorni dall'inizio del nuovo anno è escluso automaticamente dall'associazione.

Art 3.5 Quota sociale

La determinazione dell'ammontare annuo delle quote sociali delle diverse categorie di soci é di competenza del Comitato.

La quota sociale è dovuta al momento dell'ammissione nell'associazione e successivamente al 01.01. di ogni anno.

Art 4 RESPONSABILITÀ DEI SOCI

I membri non sono responsabili di fronte a terzi degli impegni dell'associazione, che sono garantiti unicamente dal patrimonio di quest'ultima.

Art 5 MEZZI FINANZIARI

Il finanziamento delle attività sociali avverrà tramite:

- le quote sociali;
- l'utile netto di azioni di raccolta di fondi tra i soci;
- donazioni e lasciti;
- sponsor

Art 6 ORGANI

Art 6.1 Assemblea generale

L'organo supremo dell'associazione è l'Assemblea generale dei soci, retta dalle disposizioni previste dagli articoli 64 e seguenti CCS.

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote. Si riunisce annualmente su convocazione del Comitato.

Art 6.2 Comitato

L'attività dell'associazione è diretta da un Comitato di 5 o più membri eletti dall'Assemblea generale per un periodo di tre anni. I membri sono sempre rieleggibili.

Il Comitato si organizza autonomamente al proprio interno e può nominare un presidente e un segretario.

Il Comitato ha le seguenti competenze:

- Gestisce tutti gli affari correnti nei limiti concessi dagli statuti e dalla legge;
- Prende tutte le decisioni utili alla realizzazione e allo sviluppo dell'attività sociale;
- Decide sull'ammissione dei nuovi soci, in caso di rifiuto non è tenuto a indicarne il motivo;
- Propone all'Assemblea l'esclusione dei soci giusta le norme statutarie e legali;
- Compila il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea
- Stabilisce le date delle Assemblee, dandone notifica ai soci almeno 15 gg prima
- Provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e del regolamento interno.

Art 7 RAPPRESENTANZA

Per quanto concerne la gestione finanziaria, l'associazione è vincolata verso terzi dalla firma collettiva a due tra i membri del Comitato.

Art 8 SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Lo scioglimento dell'associazione potrà essere deliberato solo da un'assemblea generale convocata espressamente a tale scopo, con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di scioglimento il patrimonio sociale sarà devoluto secondo le decisioni dell'Assemblea generale, che lo destinerà a persone fisiche o giuridiche che perseguano gli stessi o analoghi scopi dell'associazione disciolta.

Art 9 ALTRE NORME APPLICABILI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia a quanto statuito dagli art. 60 ss. CCS.

La presente revisione degli Statuti è approvata mediante annuenza scritta dei Soci.

Lugano, 01.03.2019